

questo mio emendamento, lo scopo del quale mi pare così chiaro ed evidente che non esige molte parole per svolgerlo, poichè il mio intendimento è quello solo di dare al Governo la facoltà ed il mezzo di poter delegare sul posto un funzionario abbastanza autorevole perchè sia in grado di vincere tutte le difficoltà non piccole che si pareanno dinnanzi, difficoltà che possono essere anche in certi casi di ordine pubblico, per cui è necessario che vi sia un funzionario superiore che abbia modo di vincerle con forza e soprattutto con autorità.

Presidente. La Commissione accetta quest'emendamento?

Sciacca della Scala, relatore. Siccome il ministro ha la facoltà di poter delegare qualcuno che lo rappresenti, così se egli accetta la proposta dell'onorevole Di Rudinì, la Commissione non ha difficoltà ad accoglierla pure.

Presidente. Onorevole ministro?

Berti, ministro di agricoltura e commercio. L'esercizio di questa facoltà può essere in alcuni casi utilissimo. Il ministro cercherà di servirsene, solo quando la necessità lo richieda, perchè non vorrebbe accrescere le spese che sono già stabilite per questa legge; ma egli non può rifiutarsi ad accogliere una facoltà, la quale in alcuni casi, ripeto, può tornare utilissima. Quindi io l'accetto.

Presidente. Dunque nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'aggiunta dell'onorevole Di Rudinì, che è accettata dal ministro e dalla Commissione.

Per l'esecuzione della presente legge, è fatta facoltà al Governo del Re, di nominare commissari regi in una o più provincie, delegando loro in tutto o in parte le attribuzioni del ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Ora metto in votazione l'intero articolo così emendato; lo rileggo:

“ Per la esecuzione della presente legge è fatta facoltà al Governo del Re di nominare commissari regi in una o più provincie, delegando loro in tutto o in parte le attribuzioni del ministro; ed è pure fatta facoltà di emettere mandati di anticipazioni anche superiori alle 30,000 lire. „

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Articolo 8 che diventa 9:

“ Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella presente legge ed in quelle del 24 maggio 1874, n° 1984; 30 mag-

gio 1875, n° 2517; 29 marzo 1877, n° 3767; 3 aprile 1879, n° 4810; e 14 luglio 1881, n° 301. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementi.

Clementi. Signori, oltre le modificazioni, che siamo per votare, riguardo alla legge contro la fillossera, io ne ravviserei opportuna un'altra, e per svolgerla poche parole mi bastano.

Attualmente per la legge vigente è severamente proibita l'introduzione in Italia di piante vive e anche parti di piante vive come tuberi, bulbi di fiori, ecc. L'utilità di questa legge io certamente non posso disconoscerla; ma come ritengo che fosse utile quanto l'allarme era urgente e necessario, altrettanto adesso mi pare che vada divenendo sempre più eccessiva e che non raggiunga completamente lo scopo che si propone.

Dico eccessiva perchè mediante questa legge noi come non possiamo introdurre piante dai paesi che sappiamo infetti dalla fillossera, così non possiamo introdurre da paesi che non sono minimamente invasi dalla fillossera come ad esempio il Belgio, l'Olanda ed altri paesi. Per questa legge quindi soffrono la floricoltura ed anche la viticoltura; inquantochè non possiamo valerci dei prodotti di paesi che a questo riguardo sono molto più innanzi di noi.

Ma oltre la floricoltura e la viticoltura ne soffre anche la siepicoltura, prova ne sia, per esempio, ciò che succede al Club alpino di Vicenza, di cui sono membro ozioso, mentre ne sono membri attivissimi due amici che ho qui vicini, gli onorevoli Cavalli e Brunialti. Il Club alpino di Vicenza si occupa anche dell'importante compito della siepicoltura: esso ha avuto un'offerta importante di una partita di piante da un venditore del Tirolo e stante la proibizione ha dovuto rinunziare all'offerta, e ringraziando, non ha potuto mettere in atto i suoi progetti.

Ma, oltre ai danni effettivi, ci pare anche che la legge non raggiunga l'utilità che si prefigge. E dico questo ben sapendo come al confine sia organizzato un perfetto contrabbando mediante il quale con somma facilità si hanno piante vive, bulbi, e tutto quello che si può introdurre al confine; e credo che la cosa giunga a tal punto che si siano introdotte persino delle viti.

Ora, lor signori facilmente comprenderanno che lasciando adito a questo contrabbando, è aperta poi facilissima la via ad una invasione fillosserica, attesochè le cose che vengono importate di contrabbando naturalmente sfuggono all'attenzione ed alla sorveglianza di tutte le autorità fillosseriche e di tutte le altre autorità che devono sorvegliare a questo scopo.